REGOLAMENTO (CE) N. 603/96 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1996

relativo al trasporto per la fornitura gratuita al Caucaso ed all'Asia centrale di farina di frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan, del Tagikistan e della Moldavia [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2621/94 [2], in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan [3], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione [4], ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95; che occorre indire una gara per la fornitura di 2 000 tonnellate di farina di frumento tenero a destinazione della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian e del Kirghizistan;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2009/95, è indetta una gara per le spese occasionate dal trasporto di 2 000 tonnellate (peso netto) di farina di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I. La gara comporta una partita.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce, allo stadio previsto al paragrafo 3, ed al trasporto della stessa con camion sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

3. La farina sarà tenuta a disposizione, franco a bordo, stivata su camion, per un periodo massimo di 5 giorni a decorrere dalle date indicate nell'allegato I. Decorsi 5 giorni, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione gli oneri che essa avrà sopportato a copertura di ogni tipo di spesa (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc.) previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto 4) del regolamento (CE) n. 2009/95.

4. Le quantità oggetto delle offerte sono inoltrate nel modo seguente:

— 1 120 tonnellate nette, in ragione di 80 tonnellate, a partire da ciascun Stato membro (salvo la Grecia), da caricare su nave al porto di Ancona, a destinazione di Poti/Batumi,

— 80 tonnellate nette (a partire dalla Grecia) da caricare su nave al porto di Patrasso, a destinazione di Poti/Batumi,

— 800 tonnellate nette da caricare a Baku.

Le quantità sono destinate:

— 400 tonnellate nette alla Georgia,

— 400 tonnellate nette all'Armenia,

— 400 tonnellate nette all'Azerbaigian,

— 800 tonnellate nette al Kirghizistan. Tuttavia, 400 tonnellate potrebbero, dietro istruzioni della Commissione, essere consegnate in un luogo situato sul percorso.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione europea
FEAOG-Garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/08 o 10/05
rue de la Loi/Wetstraat 130
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Il termine di presentazione delle offerte scade il 18 aprile 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 18 aprile 1996, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 24 aprile 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

2. L'offerta verte sul trasporto della totalità dei quantitativi della partita di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Per stabilire le loro offerte, i concorrenti devono prendere in considerzaione i seguenti dati:

a) il tragitto in nave da Ancona a Poti/Batumi, da Patrasso a Poti/Batumi e da Baku a Turkmenbachi, non è a carico dell'aggiudicatario. Tuttavia, il trasportatore deve assicurarsi contro ogni rischio marittimo,

[1] GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 2.
[3] GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.
[4] GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.

b) i camion utilizzati devono essere del tipo semirimorchio con telone (savoyard) la cui motrice non deve aver superato i tre anni di età, devono essere muniti del libretto TIR — carico utile *minimo* 20 tonnellate,

c) i camion messi a disposizione devono essere, nei limiti del possibile, della stessa marca ed, in ogni caso, di non più di due marche differenti,

d) i teloni dei camion devono essere tutti di colore giallo vivo senza alcuna identificazione. La Commissione si riserva il diritto di apporre ogni iscrizione,

e) i camion dovranno viaggiare in convoglio, convoglio che sarà formato ad Ancona. L'itinerario da seguire e la pianificazione delle tappe saranno imposte dalla Commissione seguendo una scadenzario prestabilito.

L'offerta deve includere anche lo sconto applicabile nell'eventualità descritta al lettera f) dell'allegato I.

3. Gli indirizzi dei luoghi di presa in carico negli Stati membri, che saranno conosciuti a partire dal 30 marzo 1996 cosí come le informazioni concernenti il punto 2, lettera e), devono obbligatoriamente essere richiesti ai servizi della Commissione [tel. (32-2) 295 12 81 oppure 296 29 36. Telefax: (32-2) 296 64 46].

4. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 25 ECU/t di farina.

5. La cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 380 ECU/t di farina.

Articolo 3

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2009/95, l'offerta deve comportare:

1) l'importo globale espresso in ecu agricoli per la totalità della fornitura,

2) i nomi e gli indirizzi di tutti gli intermediari/subappaltatori utilizzati nell'operazione sia sul territorio comunitario che nei paesi attraversati,

3) i dettagli tecnici dei camion utilizzati (marca, tipo, ecc.), cosí come il o i paesi di immatricolazione delle targhe,

4) le informazioni relative alle esperienze precedenti in ciascuno dei paesi attraversati precisando il numero dei camion implicati ed i prodotti trasportati.

Articolo 4

L'aggiudicatario è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il perfetto svolgimento delle operazioni e l'arrivo di tutti i camion alla loro destinazione finale nei tempi stabiliti.

Articolo 5

In deroga all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2009/95, la cauzione prevista dall'articolo 8 del regolamento stesso è incamerata in ragione di 2 000 ECU per ciascun camion giunto al porto di Ancona o di Patrasso dopo i termini fissati.

Articolo 6

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2009/95, l'organismo designato per il controllo rilascia un certificato attestante il prelievo totale delle quantità per ogni Stato membro, dopo il completamento di tale operazione. Tale certificato sarà controfirmato dal fabbricante della farina o da un suo mandatario, conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato II.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Descrizione della consegna

a) Le 80 tonnellate di farina di frumento tenero saranno tenute a disposizione per il carico nei magazzini dei produttori:

— a partire dal 19 maggio 1996 per la Finlandia, la Svezia, la Danimarca, l'Irlanda, il Regno Unito ed il Portogallo,

— a partire dal 20 maggio 1996 per la Spagna, il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Germania, la Francia, l'Austria e l'Italia,

— a partire dal 25 maggio 1996 per la Grecia.

b) — Presa in carico, franco camion (FOT) di 1 120 tonnellate nette di farina di frumento tenero all'uscita del magazzino del produttore nei 14 Stati membri (Grecia esclusa) dell'Unione Europea, in ragione di 80 tonnellate nette (4 camion da 20 tonnellate nette) per ciascun paese, alle date previste alla lettera a),

— l'arrivo dei suddetti camion al porto di Ancona al più tardi il 29 maggio 1996 in vista dell'imbarco.

c) Presa in carico, franco camion (FOT) di 80 tonnellate nette di farina di frumento tenero all'uscita del magazzino del produttore in Grecia ed inoltro al porto di Patrasso al più tardi il 1° giugno 1996, in vista del carico dei camion su nave.

d) — Consegna a Tbilisi (Georgia) il 5 giugno 1996 ed a Erevan (Armenia) l'8 giugno 1996, di 400 tonnellate nette rispettivamente (20 camion per ciascun Paese — merce non scaricata).

— I 40 camion scaricati cosí come i 20 camion ancora carichi procederanno fino a Baku (Azerbaigian).

e) — Presa in carico, franco camion (FOT) al più tardi il 13 giugno 1996, da parte dei 40 camion vuoti, di 800 tonnellate nette di farina di frumento tenero stoccate sul luogo.

— Consegna a Baku l'11 giugno 1996 di 400 tonnellate nette (20 camion — merce non scaricata) — tali camion sono liberi dopo lo scarico.

f) I camion caricati a Baku procederanno alla consegna a Biskeck il 19 giugno 1996 (merce non scaricata) — i camion sono liberi dopo lo scarico.

Tuttavia 400 tonnellate potrebbero essere consegnate ad Ashkabad il 15 giugno 1996 ed i 20 camion liberati dopo lo scarico.

ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 603/96

CERTIFICATO ATTESTANTE IL PRELIEVO

Io sottoscritto: .....
(cognome/nome/funzione)

agente per conto di: .....

certifico aver preso in carico le merci di seguito indicate:

Prodotto:	
Condizionamento:	
Quantità totale in tonnellate (nette): (lorde):	
Numero di sacchi:	
Luogo e data di presa in carico:	
Numeri di immatricolazione dei camion:	
Nome e indirizzo della ditta incaricata del trasporto:	

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza:

.....

.....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo:

.....

.....

Osservazioni o riserve:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma
del trasformatore

.....